

Riforma fiscale

Valore economico del patrimonio netto ai fini del riporto degli asset fiscali: criticità delle sterilizzazioni antiabuso

di Sandro Maria Galardo (*) e Andrea Galardo (**)

L'adozione del valore economico del patrimonio netto, determinato mediante perizia giurata, quale parametro quantitativo per il riporto degli asset fiscali (perdite fiscali, interessi passivi eccedentari e ACE) in occasione di operazioni straordinarie di fusione, scissione e acquisizione, è tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, in attuazione della Legge delega n. 111/2023. Nell'analisi dei profili applicativi e sistematici della disciplina, particolare rilievo assumono le modifiche introdotte dal D.L. n. 84/2025 al meccanismo di sterilizzazione previsto dal D.Lgs. n. 192/2024: qualora si adotti il criterio del valore economico del patrimonio netto, i conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti l'operazione ne riducono l'ammontare in misura doppia rispetto al loro valore nominale, sostituendo il precedente criterio proporzionale, basato sul rapporto tra il valore economico e quello contabile del patrimonio netto. Sebbene l'introduzione del criterio del patrimonio netto economico e l'abbandono del meccanismo di sterilizzazione proporzionale dei conferimenti e versamenti recenti rappresentino un passo avanti verso una maggiore aderenza alle effettive capacità reddituali delle imprese e una più coerente delimitazione del riporto degli asset fiscali, la naturale applicazione automatica e generalizzata delle nuove limitazioni rischia comunque di produrre effetti distorsivi, penalizzando anche operazioni sostenute da finalità economico-organizzative legittime e ricapitalizzazioni genuine.

1. Premessa

La Legge 9 agosto 2023, n. 111 (la "Legge delega" per la riforma fiscale) ha previsto due importanti principi in materia di **riporto delle perdite**: l'omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione e la revisione del parametro quantitativo del patrimonio netto. In attuazione di tali principi, l'art. 15 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (il "Decreto IRPEF-IRES") ha modificato - uniformandole tra loro - le **disposizioni antielusive** che limitano il riporto delle perdite, contenute negli artt. 84, 172 e 173 del T.U.I.R., con riferimento, rispettivamente, alle operazioni di acquisizione o trasferi-

mento di partecipazioni di controllo, fusione e scissione (nel seguito, complessivamente, "Operazioni Straordinarie"), confermando *inter alia* che dette disposizioni antielusive sono applicabili non solo al riporto delle perdite fiscali, ma anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi e dell'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica ("ACE"), di seguito, congiuntamente definite come "**asset fiscali**" (gli "Asset Fiscali").

(*) Dottore commercialista e Revisore legale in Roma - Studio Legale Gianni & Origoni.

(**) Dottore commercialista in Milano - Studio Legale Gianni & Origoni.